



Comune di UGENTO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 244 DEL 28/11/2025 PROT.

OGGETTO: Misure urgenti di prevenzione per il rischio di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Novoli – Gagliano – tratto di Ugento

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 Febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- Con prot. 34210 del 28 Novembre 2025, Ferrovie dello Stato, nella persona dell'Ing. Nicola Curci, richiedeva un'ordinanza sindacale specifica, volta all'eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari – Lecce – Gagliano del Capo.

Considerato che, in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni, anche di carattere nevoso.

Ritenuto opportuno e urgente dover mettere in atto ogni possibile intervento utile a prevenire la caduta di rami e/o di interi alberi lungo tutta la tratta ferroviaria insistente nel territorio di Ugento, al fine di ridurre al minimo il rischio di interruzione del trasporto ferroviario e di eventuali gravi danni che possono subire persone e/o cose.

Visto il D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753 e nel dettaglio:

- L'articolo 52, il quale afferma che *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;

- L'articolo 55, il quale afferma che: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”.*
- L'articolo 56, il quale afferma che: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre e altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.*

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustivi”.

Preso atto dei:

- a) art. 50, comma 5 del T.U.E.L. *“Competenze del sindaco e del presidente della provincia”;*
- b) art. 54, comma 4 del T.U.E.L. *“Attribuzione del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;*
- c) D.M. 05.08.2008 che ha definito, ai fini di cui al citato art. 54 sopra richiamato, la *“incolumità*

pubblica” come “l’integrità fisica della popolazione” e la “sicurezza urbana” come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

- d) artt. 6 comma 1 e 22 comma 2 lett. d del “Regolamento contenente norme di sicurezza urbana per la civile convivenza in città”.

ORDINA

A tutti i proprietari/detentori a vario titolo dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel comune di Ugento, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e a proprie spese e cura, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753 ed, in ogni caso:

- si ribadisce il divieto di far crescere piante o siepi lungo i tracciati della linea ferroviaria;
- i terreni adiacenti alla linea ferroviaria non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;
- di provvedere al taglio della vegetazione di qualunque natura che può, in caso di caduta o di crescita incontrollata, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si verifichi un danno o un’interruzione del pubblico servizio ferroviario, saranno punite a norma degli art. 10 e 11 della Legge n. 353/2000 ss.mm.ii.;

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora non ottemperino alla costante pulizia e al decoroso mantenimento di terreni, giardini, orti e cortili, saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

Le violazioni circa gli art. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 saranno punibili con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 11/07/1980, n.753, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689;

DISPONE CHE:

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza Sindacale, perseguendo i trasgressori a termini di legge;

Che sia data ampia diffusione alla presente ordinanza con pubblicazione all'albo pretorio del sito istituzionale nonché tramite i mezzi di comunicazione locale;

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione, diffideranno, con apposito verbale, proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato. In caso di inosservanza del predetto verbale, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.E.L. rivolta, specificatamente, nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 54, per l'intervento dell'ufficio tecnico comunale con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

VENGA TRASMESSA A:

- Prefettura di Lecce protocollo.prefle@pec.interno.it
- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- Comando Stazione Carabinieri Ugento t1e20338@pec.carabinieri.it
- Locale Protezione Civile protezionecivileugento@pec.it
- Nucleo Forestale dei Carabinieri f1e43456@pec.carabinieri.it
- Polizia Provinciale poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
- Ferrovie del Sud Est – segreteria@pec.fseonline.it
- Ferrovie dello stato italiane - fsitaliane@pec.fsitaliane.it

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 è ammesso ricorso, avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia o nel termine di 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini decorrono dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì 01/12/2025

IL SINDACO

COPIA

f.to CHIGA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1998

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 02/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/12/2025

IL MESSO COMUNALE
f.to Cav. Salvatore Antonio ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ugento, 02/12/2025
